

PROTOCOLLO D'INTESA

tra la Prefettura U.T.G. di Palermo

e

l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

**PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA MAFIOSA NEL SETTORE DEGLI
APPALTI PUBBLICI E RELATIVI SUBCONTRATTI.**

PREMESSO

- che l'art. 15 della Legge 241/90, sancisce che le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che, in data 13 ottobre 2008, la Prefettura di Palermo e l'Autorità Portuale hanno stipulato un protocollo per garantire il controllo sul rilascio e il rinnovo delle concessioni di beni demaniali e delle autorizzazioni alle imprese portuali;
- che sono stati programmati, in relazione all'attività portuale, interventi a valere su risorse pubbliche per importi molto ingenti;
- che in data 15 luglio 2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica;
- che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale ha manifestato la volontà di potenziare l'attività di contrasto nell'ambito del relativo sistema anticipando la soglia di tutela in considerazione del fatto che tale settore è particolarmente esposto al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata e che, nel recente passato, talune società operanti all'interno del porto di Palermo sono state colpite da provvedimenti inibitori amministrativi e da misure giudiziarie di prevenzione;
- che si ritiene utile rafforzare la collaborazione tra la Prefettura di Palermo e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata anche con riferimento al settore dei contratti pubblici di lavori ovvero prestazioni di servizi e forniture e nelle attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione e che interessano in modo particolare il ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;
- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di Legalità assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità e trasparenza, esercitando e rafforzando i poteri di vigilanza ai fini della prevenzione e contrasto dei tentativi



Prefettura di Palermo



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro, nonché di monitoraggio dei flussi di manodopera e della loro gestione, rispetto ai diritti contrattuali, che rappresentano per le organizzazioni criminali un anello significativo per il controllo del territorio;

- che il presente Protocollo di Legalità sarà applicato per tutti gli appalti pubblici e relativi subcontratti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
- che la Prefettura istituirà una "cabina di regia" allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

1. L' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale si impegna ad inserire nei bandi di gara per tutti gli appalti pubblici superiori a 200.000,00 Euro un'apposita clausola con la quale l'Impresa Aggiudicataria si obbliga ad attenersi alle clausole ed alle prescrizioni previste nel presente Protocollo di Legalità volto al contrasto dell'infiltrazione criminale nei lavori.

ART. 2

1. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, l' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale si impegna ad inserire nei contratti con l'impresa aggiudicataria dei lavori (Appaltatore) apposita clausola con la quale quest'ultima si obbliga a mettere a disposizione delle Prefetture, tramite apposita Banca Dati, così come disciplinata dall'art.6 del presente Protocollo, i dati



Prefettura di Palermo



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

- relativi alle società o imprese, anche in riferimento ai loro assetti societari, a cui intende concedere i lavori, servizi o forniture in subappalto.
2. L'Appaltatore, in recepimento delle clausole previste nel presente Protocollo, si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori apposita clausola con la quale i terzi contraenti o subcontraenti della filiera assumono l'obbligo di mettere a disposizione delle Prefetture e della Stazione Appaltante, tramite l'Appaltatore, gli stessi dati di cui al precedente comma.
 3. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale si impegna ad inserire nei contratti con l'appaltatore e a far inserire da quest'ultimo, nei contratti con i subappaltatori e le imprese subcontraenti della filiera, apposita clausola in forza della quale, nel caso in cui le informazioni antimafia si concludano con esito positivo (interdittive), il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria del danno pari al 5% del valore del contratto o subcontratto salvo maggior danno.
 4. Come da previsione contenuta nella Delibera Cipe, 3 agosto 2011, n.58, la penale sarà affidata in custodia al soggetto aggiudicatore, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale che verserà su apposito conto corrente fruttifero – e da questo posta a disposizione dell'appaltatore, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore nella misura massima del 40%. La parte residua di detta penale pari al 60% è destinata all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza antimafia relativamente ai lavori oggetto del Protocollo, secondo le indicazioni che il Prefetto competente, sentito il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza Grandi Opere, farà all'uopo pervenire.

ART. 3

1. La Prefettura di Palermo e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale si impegnano ad estendere come segue i controlli e le verifiche antimafia previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e modificate ai sensi della L. 11 agosto 2014, n. 114, e D. Lgs., 13 ottobre 2014, n. 153:



Prefettura di Palermo



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

a) relativamente ai settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencati all'art. 1, co. 53, della L. 190/2012, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale si impegna ad inserire nei propri bandi e contratti ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Protocollo apposita clausola che impone alle ditte partecipanti e contraenti di attestare l'avvenuta iscrizione o richiesta di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1 co. 52 L. 190/2012 già all'atto della partecipazione alla gara o altro procedimento di scelta del contraente. Analoga dimostrazione dovrà essere richiesta, a cura della ditta aggiudicataria, nei confronti di ogni subcontraente o fornitore di tutto il processo di filiera. Fermo restando che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale dovrà verificare l'avvenuta iscrizione delle imprese in *White List* attraverso la consultazione dei predetti elenchi sul sito della Prefettura, nel caso in cui le ditte interessate risultino ancora non iscritte, ma inserite nell'elenco dei richiedenti iscrizione, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale provvederà a richiedere informazione antimafia, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia;

b) al di fuori dei settori di attività indicati al punto precedente l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale - in deroga alle soglie di valore previste dall'art. 91 D. Lgs. 159/2011 - provvederà a richiedere informazione antimafia, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, nei confronti della Impresa aggiudicataria e di tutte le imprese della filiera.

ART. 4

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 co. 10 del D.L.90/2014 quale convertito con L. 114/2014, qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii., emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà immediata comunicazione all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, la quale applicherà o farà applicare la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale nei contratti inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi.

ART. 5

1. L' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale si impegna ad effettuare controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati in corso d'opera, secondo modalità concordate che tengano conto anche delle indicazioni contenute nelle Linee-guida edizione 2011 elaborate dal Comitato per l'Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere (allegate alla delibera CIPE 3 agosto 2011 e pubblicate su G.U.R.I. 4 gennaio 2012), nonché delle migliori prassi diffuse a livello nazionale riguardo le modalità di prelievo, analisi e stoccaggio dei provini.

ART. 6

1. L' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, si impegna a segnalare alla Prefettura, in ragione dei lavori di propria competenza, eventuali criticità o anomalie riscontrate sia in fase di gara d'appalto, sia, successivamente, in quella di cantierizzazione, a seguito delle quali la Prefettura valuterà la necessità di attivare il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e dei sub cantieri".
2. L' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale si impegna, d'intesa con il soggetto appaltatore, a rendere disponibile, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, sulla base dei dati acquisiti dall'appaltatore e dagli aventi causa, una banca dati WEB, relativa alle imprese della filiera che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori, che verrà popolata, segnatamente, dall'appaltatore o dagli aventi causa, ai quali verrà conferito espresso obbligo in tal senso.
3. La stessa banca dati sarà accessibile, anche per via telematica, in forma sicura, da parte della Prefettura, del Gruppo Provinciale Interforze per il monitoraggio delle Grandi Opere costituito presso la Prefettura.
4. La violazione dell'obbligo di popolamento della predetta banca dati comporta violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione, da parte del soggetto aggiudicatore, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia



Prefettura di Palermo



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Occidentale cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale fino al 5% del valore del contratto o subcontratto stesso, salvo il maggior danno. L'impiego di tutte le somme, comunque derivanti dall'applicazione di sanzioni, deve avvenire secondo le indicazioni che il Prefetto farà pervenire, sentito il CCASGO. In caso di reiterate violazioni dell'obbligo di popolamento della predetta banca dati, sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla rescissione del contratto.

ART. 7

1. In occasione delle gare che saranno indette per la realizzazione di lavori l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Stazione Appaltante, si impegna a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
 - a) Clausola nr. 1: *“Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione e induzione indebita che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per i delitti previsti dagli artt. 317 e 319 quater c.p.”;*
 - b) Clausola nr. 2: *“La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.*



Prefettura di Palermo



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.

Palermo, 18 giugno 2018

Il Prefetto di Palermo
(De Miro)

Il Presidente dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mare di
Sicilia Occidentale
(Monti)